



COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede: Piazza Roma, 13 CAP 64041 Tel 0861.979142 Fax 0861.979225 c.f. 00179510672

Ordinanza Sindacale n° 27 / 2019

Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA TEMPORANEA ADIBITA AD ATTIVITA' ESPOSITIVE/COMMERCIALI IN VIA C.A. GRUE - CASTELLI centro storico.

IL SINDACO

VISTE:

- la Deliberazione di G.C. n. 34/2017 con la quale si autorizzava la CARITAS Diocesana della Diocesi di Teramo e Atri alla predisposizione, installazione, concessione e gestione di n.6 strutture espositive da assegnare temporaneamente ad attività artigiane le cui sedi di vendita risultavano inagibili a causa degli eventi calamitosi susseguitisi a far data dal 26 agosto 2016;

- la successiva Deliberazione di G.C. n.67 del 07/11/2018 con la quale, per le motivazioni in essa adottate, prendendo atto del venir meno delle circostanze poste a supporto della citata Deliberazione n.34/2017, si disponeva, di fatto, la rimozione della struttura temporanea in questione da effettuarsi, a cura e spese della Caritas Diocesana della Diocesi di Teramo ed Atri, in via C.A. Grue, nel termine massimo del 15/12/2018;

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni esposte nella nota della Caritas Diocesana del 10/12/2018, al fine di agevolare la rimozione della struttura, nella tempistica evidentemente necessaria allo scopo e della stagione invernale appena trascorsa, si sopprimeva dal dare seguito ed esecuzione all'indirizzo formulato nella medesima Deliberazione di G.C. n.67/2018;

ATTESO che, al momento, rimangono confermate tutte le circostanze e motivazioni poste a supporto della citata Deliberazione di G.C. n.67/2018;

CONSIDERATO, altresì, che, in particolare, permane l'urgente necessità di tornare nella disponibilità del suolo pubblico interessato anche in considerazione della correlata e cronica carenza di posti auto disponibili nell'ambito del centro storico del capoluogo;

RILEVATO che, allo stato attuale e nonostante l'invito a rimuovere ricevuto in data 15/11/2018, la struttura temporanea non risulta essere stata rimossa e nessuna comunicazione in merito all'inizio delle operazioni necessarie risulta mai essere pervenuta, all'Ente, da parte della Caritas Diocesana di Teramo;

PRESO, ulteriormente atto, della nota, del 14/06/2019, ricevuta dalla Caritas Diocesana di Teramo con cui il medesimo Istituto manifestava la disponibilità a cedere gratuitamente la struttura in questione al Comune di Castelli affinché ne disponesse liberamente nell'ambito delle esigenze manifestate dalla comunità di riferimento;

ATTESO che, pur nell'ambito di un'ampia condivisione dell'iniziativa predisposta da Caritas Diocesana, non ricorrono i presupposti e le circostanze per aderire a detta proposta e che, pertanto, è da ritenersi confermata l'esigenza di rimuovere celermente la struttura in parola;

Visti

- l'art.20 del D.Lgs.30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.3, comma 16, della Legge 15/07/2009 n.94;
- VISTO il D.Lvo 267/2000 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

La rimozione della struttura temporanea composta da n.6 unità espositive/commerciali sita in via C.A. Grue come autorizzata a favore della Caritas Diocesana di Teramo con Deliberazione di G.C. n.34/2017.

Le operazioni di smontaggio e rimozione dovranno avere inizio entro giorni 10(dieci) dal ricevimento della presente e concludersi entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al Comune di Castelli, dell'avvenuto inizio delle relative operazioni.

AVVERTE

- che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, e gli uffici comunali provvederanno al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno del destinatario inadempiente;

- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, oltre che all'inoltro alla Procura della Repubblica di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990, entro 60 giorni dalla sua avvenuta notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.°1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre da essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Castelli, venga notificata alla Caritas Diocesana di Teramo con sede in via V.Veneto 11 in Teramo.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per competenza e/o opportuna conoscenza ai seguenti Enti ed Uffici:

- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelli;
- al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- alla Prefettura di Teramo;

CASTELLI il 14 ottobre 2019

Il Sindaco
Rinaldo SECA

